

Gemälden erweckt worden sein mag, gar nicht vor. Es ist denn auch, was allerdings für sich allein nicht entscheidend sein könnte, nach dem thatsächlichen Verlaufe der Angelegenheit gar nicht wahrscheinlich, daß die Requirierte in Wirklichkeit die Absicht gehabt habe, beim Gläubiger einen für dessen vermögensrechtliche Sicherheit erheblichen Irrtum hervorzurufen, den Gläubiger zum Nachteile seiner Vermögensrechte zu täuschen. Vielmehr ist viel eher anzunehmen, daß die Requirierte, wenn die Darstellung des Haftbefehles richtig ist, zu den Angaben des Otterson deshalb schwieg, weil sie (zufolge ihrer nahen persönlichen Beziehungen zu diesem) dessen Angaben über das Eigentumsverhältnis an den Gemälden für (hinichtlich der Rechte des Gläubigers) unerheblich erachtete.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die begehrte Auslieferung der Witwe Bertha Kieger geb. Heuer wird nicht bewilligt.

2. Vertrag mit Italien. — *Traité avec l'Italie.*

170. *Sentenza del 12 dicembre 1896 nella causa Cornicella.*

1. Con nota del 2 settembre 1896 la Legazione italiana a Berna chiese al Consiglio federale l'extradizione di Vito Cornicella fu Francesco di Ferlizzi, detenuto nelle carceri di Lugano sotto l'imputazione di falso. Come motivo di estradizione la Legazione italiana allegava che il Cornicella era stato condannato dal Tribunale penale di Trani con sentenza del 15 settembre 1891, confermata in appello il 2 marzo 1892, a tre anni di detenzione per titolo di bancarotta fraudolenta, ed univa alla propria domanda un estratto delle due sentenze accennate e un mandato di cattura in data del 18 luglio 1892.

2. Avuta comunicazione di detta domanda Vito Cornicella dichiarò di farvi opposizione ed inoltrò in data del 26 settembre 1896 relativo ricorso, nel quale sostiene:

a) che la sentenza di condanna 15 settembre 1891 è avvenuta più di 7 anni dopo l'apertura del processo, la querela per bancarotta fraudolenta essendo stata sporta nel luglio 1884 e l'inchiesta aperta subito dopo;

b) che secondo l'articolo 78 del codice penale ticinese l'azione penale doveva ritenersi prescritta essendo decorsi più di 5 anni dal giorno dell'apertura del processo a quello della sentenza di condanna;

c) che l'art. 4 del trattato internazionale coll'Italia escludendo l'extradizione ogni qualvolta vi sia prescrizione della pena o dell'azione penale, secondo le leggi dello Stato in cui si trova l'estraddendo, nel caso concreto l'extradizione non possa accordarsi.

3. L'art. 78 del Cod. pen. ticinese invocato dal ricorrente è del seguente tenore: « Il corso della prescrizione si spende durante la costruzione del processo. Se però entro » cinque anni, da computarsi dal giorno dell'apertura del processo, o da quello del decreto di abbandono, non sia stata » proferita sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta. »

L'art. 4 del trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia prescrive: « L'extradizione non potrà aver luogo se dal fatto » imputato, dall'inchiesta o dalla condanna in poi, secondo le » leggi dello Stato nel quale il prevenuto od il condannato si » è rifugiato, è maturata la prescrizione dell'azione o della » pena. »

4. A queste obiezioni la Legazione italiana rispose che a suo modo di vedere la sentenza di condanna pronunciata contro il Cornicella non era prescritta nè secondo la legge italiana, nè secondo il codice penale in vigore nel Cantone Ticino.

5. Il Procuratore generale della Confederazione ritiene nel suo preavviso che si debba ammettere l'opposizione sollevata dal Cornicella. E ciò per la ragione che come giorno dell'apertura del processo si debba ritenere, secondo la giurisprudenza ticinese, il giorno in cui è stato sporto querela; che il Cornicella essendo stato denunciato per reato di bancarotta fraudolenta il 9 agosto 1886 (non il 2 luglio 1884 come esso asserisce), in forza dell'art. 78 del codice penale ticinese l'a-

zione penale si sarebbe estinta il 9 agosto 1891; che i diversi decreti intervenuti dall'apertura dell'inchiesta sulla questione di sapere se il prevenuto doveva essere posto in istato d'accusa per titolo di appropriazione indebita, o di bancarotta fraudolenta, non rivestono il carattere di un decreto di abbandono nel senso dell'art. 78 del codice penale ticinese; che perciò l'obbiezione dedotta dall'art. 4 del trattato debba riguardarsi come fondata.

*In diritto :*

1. Risulta dagli atti prodotti dalla Legazione italiana e da quelli richiamati posteriormente dal Consiglio federale, segnatamente dalla sentenza del Tribunale penale di Trani 15 settembre 1891 e della Corte di Appello delle Puglie, sezione di Accusa 30 novembre 1888, che il Cornicella è stato denunciato per reato di bancarotta fraudolenta il 9 agosto 1886. Da quest'epoca al giorno in cui fu pronunciata la condanna vi è un intervallo di tempo di più di 5 anni, per cui la prescrizione prevista all'art. 78 del codice penale ticinese sarebbe indubbiamente trascorsa. L'imputato avendo però assistito ai dibattimenti tanto davanti il Tribunale di Trani, quanto davanti la Corte di Appello, nasce la questione di sapere, se il disposto dell'art. 78 del codice penale ticinese possa essere invocato nel caso concreto, vale a dire, se l'eccezione di prescrizione dell'azione penale secondo le leggi del paese di rifugio, prevista all'art. 4 del trattato di estradizione fra la Svizzera e l'Italia, trovi la sua applicazione anche di fronte a persone che vennero condannate in Italia in loro presenza e che si sono rifugiate in Svizzera solo dopo terminato il processo.

2. Questa corte ritiene che ciò non possa essere ammesso. Preso nel suo testo letterale l'art. 4 del trattato internazionale non dà, è vero, un appoggio sicuro nè a favore dell'una nè dell'altra interpretazione, il modo di vedere di questa corte è però suffragato dalle seguenti considerazioni d'ordine generale: Fino a tanto che l'imputato dimorava in Italia era sottoposto unicamente alla giustizia ed all'azione punitiva dello Stato italiano. I diritti dello Stato italiano erano limitati solo

dalle leggi penali interne, senza che le leggi di altre nazioni, unite o no all'Italia da trattato, e nelle quali il prevenuto poteva ricoverarsi dopo la propria condanna, potessero avere sulle stesse alcuna influenza. Colla sentenza delle autorità italiane la questione della punibilità dell'atto incriminato riceveva la sua soluzione definitiva e, pronunciato il verdetto, non si possono più ammettere quindi in tesi generale che quelle eccezioni che sono dirette contro l'esecuzione della pena, non quelle che contestano l'ammissibilità della pena pronunciata. Nell'altra ipotesi, quando cioè l'imputato si è rifugiato all'estero prima che abbia avuto luogo il giudizio penale e che la procedura contro di lui esaurita è stata la procedura contumaciale, il fatto dell'essersi reso latitante non ha, è vero, influenza per se stesso sui diritti di punire dello Stato nel quale venne commesso il delitto; la realizzazione di questi diritti trovasi però in certo qual modo limitata dalle disposizioni dei trattati vigenti, nel senso che una sentenza di condanna contraria a queste disposizioni non ha bisogno di essere riconosciuta dallo Stato, col quale esiste il trattato. Ciò non esclude, è vero, che il prevenuto possa essere giudicato e condannato anche solo in base alle leggi del paese dove è avvenuto il delitto, indipendentemente dai disposti dei trattati internazionali, e che in caso di arresto nel proprio territorio, la sentenza possa essere più tardi eseguita dalle autorità dello Stato che ne ha pronunciato la condanna, certo è però che in base ad un simile giudizio non ne può essere ottenuta la consegna dallo Stato estero, nel quale il prevenuto si è ricoverato. Se ciò nondimeno una domanda di estradizione vien formulata, il prevenuto ha allora il diritto di sollevare l'eccezione di prescrizione dell'azione penale in base alle leggi dello Stato, in cui ha trovato un rifugio. Ma una simile eccezione non può essere invocata nel caso in cui il processo penale è stato condotto in presenza e col concorso del prevenuto. In quanto che la fuga del condannato, sopravvenuta più tardi, non ha più nessuna portata sull'efficacità della sentenza emanata. In tal caso se la consegna vien chiesta per un delitto previsto nel trattato internazionale e se, come nel caso concreto, la competenza dello Stato re-

quirente a giudicare del delitto commesso è fuori di discussione, l'extradizione devesi necessariamente accordare. Per un'interpretazione più estensiva del più volte citato disposto dell'articolo 4 non esiste secondo questa corte nessun motivo plausibile.

*pronuncia:*

L'extradizione di Vito Cornicella alle Autorità italiane è accordata.

## B. CIVILRECHTSPFLEGE

### ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

---

#### I. Postregal. — Régale des Postes.

Siehe Nr. 205, Urteil vom 27. November 1896  
in Sachen  
Ulrich gegen eidgenössisches Postdepartement.

---

#### II. Abtretung von Privatreehten. — Expropriation.

171. Urteil vom 15. Oktober 1896 in Sachen  
Herzog-Gahnder gegen Centralbahn.

A. Der Urteilsantrag der Instruktionskommission ging dahin: Die Schweiz. Centralbahngesellschaft ist verpflichtet, der Frau Herzog-Gahnder als Entschädigung für die aus der Beschränkung ihrer Legatservitut entstehenden Nachteile die Summe von sechstausend Franken nebst Zins zu 5% vom Tage der Inangriffnahme der Baute an zu bezahlen.

B. Dieser Urteilsantrag wurde von keiner Partei angenommen. Bei der heutigen Verhandlung beantragt der Vertreter der Bahngesellschaft, den Rekurs der Expropriatin abzuweisen, d. h. es bei dem Entscheid der Schatzungskommission bewenden sein zu lassen, eventuell den Rekurs der Expropriatin für begründet zu erklären, d. h. einen ganz erheblichen Abzug von der von der Schatzungs-